

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CATALDO, ROTTA, MASSOBRIO, PASQUATO e ROVERE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1964

Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

ONOREVOLI SENATORI. — I pensionati del Fondo speciale di previdenza a favore del personale delle gestioni delle Imposte di consumo sono tra i pochi che non hanno goduto le giuste e dovute rivalutazioni delle pensioni in base all'aumentato costo della vita e che, per tale motivo, si trovano in particolari condizioni di disagio.

Per chiarire meglio le loro condizioni attuali è bene accennare sommariamente alle disposizioni legislative che regolano le pensioni di detta categoria.

Il Fondo di previdenza a favore di tale personale è stato istituito quando già esisteva l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia allo scopo precipuo di assicurare ad esso un trattamento più favorevole di quello garantito dall'assicurazione generale obbligatoria, alla quale altrimenti sarebbe stato soggetto.

La legge originaria del 1° febbraio 1925, n. 217, venne perfezionata col Regolamento del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle Imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Le differenze sostanziali allora esistenti tra il trattamento del Fondo e quello previ-

sto dell'assicurazione generale obbligatoria, però, sono già da tempo scomparse ed in molti casi superate.

Infatti dal 1° gennaio 1945 anche nell'assicurazione generale obbligatoria è stata introdotta la reversibilità della pensione; con la legge 4 aprile 1952, n. 218, sono stati concessi ulteriori e nuovi vantaggi agli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, come l'adeguamento delle pensioni, la reversibilità in determinati casi agli ascendenti, la 13ª mensilità, una maggiore indennità di morte, l'aumento del decimo della pensione per ogni figlio minore a carico o anche maggiore se inabile al lavoro, eccetera.

Infine con la legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono stati concessi i noti miglioramenti economici (aumento del 30 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1962) ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, oltre ad altri miglioramenti normativi sulla reversibilità per familiari a carico e sui figli.

Per la categoria del personale delle Imposte di consumo dopo il Regolamento del 1939 si è avuta solo la « legge stralcio » del 25 marzo 1958, n. 329, con la quale si sono apportate alcune modifiche al trattamento economico, ora ampiamente superate.

È da rilevare, a questo proposito, che per altre categorie aventi fondi speciali di previdenza in questi ultimi tempi sono stati concessi sensibili miglioramenti economici e normativi come per i dipendenti da aziende elettriche con decreto presidenziale del 21 maggio 1963; per i dipendenti telefonici con legge n. 1790 dell'11 dicembre 1962; eccetera.

Anche per gli statali, parastatali e dipendenti degli Enti locali si è provveduto ad un aumento provvisorio delle pensioni in attesa del provvedimento definitivo del conglobamento. Invece per i dipendenti delle Imposte di consumo sono ancora rimaste in vigore le vecchie pensioni.

È nostro dovere, pertanto, provvedere alla equiparazione di questa benemerita categoria che con spirito di sacrificio e quasi sempre con rischi e disagi ha, per molti anni, con il suo lavoro incrementate le entrate dei Comuni e dell'Erario dello Stato.

È questo un problema di coscienza e di giustizia sociale che non dobbiamo disattendere.

Il nostro disegno di legge, in attesa che venga attuata una pur necessaria riforma generale del Regolamento del Fondo anche nella sua parte normativa, si propone l'attuazione di alcuni importanti provvedimenti che si riferiscono solamente alla parte economica.

Tali provvedimenti riguardano, per il presente, un lieve aumento percentuale delle pensioni in relazione allo stipendio base pensionabile ed una riliquidazione di tale stipendio base che l'equipari agli attuali stipendi goduti dal personale in attività di servizio; per il futuro è previsto anche l'adeguamento automatico delle pensioni al variare degli stipendi del personale in servizio attivo.

Per quanto riguarda il primo dei suddetti provvedimenti l'ideale sarebbe che il personale in quiescenza godesse di una pensione uguale nell'ammontare allo stipendio dei pari grado in attività di servizio.

Si va infatti in pensione dopo un'intera vita di lavoro, proprio quando per i naturali acciacchi dell'età i bisogni aumentano, piuttosto che diminuire. Tuttavia, riconoscendo

che, ora come ora, per raggiungere tale ideale occorrerebbe gravare in maniera rilevante lavoratori e datori di lavoro, ci siamo limitati a proporre un semplice ritocco delle percentuali finora applicate che, in pratica, porterebbero la pensione di un impiegato dopo trenta anni di lavoro dal 70 per cento al 75 per cento dell'ultimo stipendio pensionabile.

Per quanto si riferisce al secondo provvedimento occorre tener presente che, da quando fu stabilito il trattamento attuale di pensione con la legge 25 marzo 1958, n. 329, il costo della vita si è più che raddoppiato.

Poichè il personale in servizio, minacciando agitazioni e scioperi (metodi di lotta evidentemente negati ai pensionati), ha già ottenuto miglioramenti adeguati al costo della vita (rivalutazione degli emolumenti fissa ad oltre il 40 per cento, concessione della 15^a mensilità, riconoscimento di 29 scatti della scala mobile), non si comprende per quali motivi le pensioni non dovrebbero seguire l'andamento degli emolumenti del personale in servizio una volta che notoriamente il Fondo speciale di previdenza per il personale di cui trattasi è economicamente in attivo e migliora anno per anno la sua riserva patrimoniale.

Dal rendiconto dell'anno 1962 dei Fondi di previdenza e di adeguamento risulta un attivo economico di lire 1.134 milioni.

Quanto alle riserve patrimoniali se il Fondo adeguamento ha registrato alla fine dello stesso anno 1962 un passivo totale di 2.063 milioni di lire il Fondo di previdenza ha registrato un attivo netto di lire 16.572 milioni di lire.

Il nostro disegno di legge comporta, fermo restando il livello attuale degli stipendi del personale in servizio attivo, secondo un calcolo prudenziale, un onere totale di poco più che 1.200 milioni di lire l'anno, per cui la copertura potrebbe essere effettuata completamente dalle attività annuali di gestione dei due Fondi suddetti.

Quanto al terzo provvedimento previsto dal disegno di legge, e cioè alla rivalutazione automatica delle pensioni ad ogni variare degli stipendi del personale in servizio attivo, esso appare ampiamente giustificato

se si considera il disagio finanziario e morale al quale è soggetto ora il personale in pensione ogni qualvolta viene corrisposto un aumento di stipendio al personale in servizio attivo. Mentre ora occorre sanare di volta in volta ed evidentemente con ritardo tale disagio mediante appositi provvedimenti legislativi che i pensionati debbono, a costo di umiliazioni non indifferenti, ripetutamente sollecitare, il nostro disegno di legge elimina la necessità di farvi ricorso. Occorre, a questo proposito, rammentare che, basandosi il finanziamento del Fondo

di previdenza per il personale delle gestioni delle imposte di consumo su corresponsione di percentuali raggugliate all'ammontare degli stipendi, l'adeguamento automatico di cui trattasi non creerà alcun problema di copertura.

Concludendo, sia la correttezza dell'impostazione del problema economico, sia la modestia delle nostre proposte di rivalutazione delle pensioni rispetto alla misura degli incrementi annuali delle riserve e l'equità evidente del fine sociale al quale il disegno di legge tende ci rendono sicuri che esso possa essere favorevolmente accolto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1949, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge oppure dalla data di decorrenza della pensione se posteriore, saranno calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentato dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30° ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

« L'importo annuo della pensione determinato in conformità dell'articolo precedente in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso, nè inferiore a lire 225.000 annue ».

Art. 3.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, le pensioni dirette ed indirette liquidate ai sensi della legge 25 marzo 1958, n. 329, saranno riliquidate sulla base degli stipendi goduti in atto dai pari grado in servizio e con le percentuali di cui all'articolo 1 della presente legge, salve le eventuali indennità *ad personam* o locali nella misura riconosciuta all'atto della prima liquidazione della pensione.

La pensione annua, così riliquidata, sarà divisa in quindici mensilità di cui la 13^a sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie, la 14^a in occasione delle festività pasquali e la 15^a in occasione del Ferragosto.

Successivamente il trattamento economico del personale in quiescenza sarà di volta in volta modificato corrispondentemente alle eventuali variazioni percentuali del trattamento economico del personale in servizio attivo addetto alle Gestioni delle imposte di consumo, salve restando le eventuali indennità *ad personam* e locali già riconosciute all'atto della prima liquidazione.

Art. 4.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1958 n. 329 è prolungato di anni cinque.